



COMUNE DI BONIFATI

(Provincia di Cosenza)

**Regolamento Comunale
per la costituzione e la ripartizione
del fondo incentivi per funzioni tecniche**

articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41, del 26 maggio 2020

INDICE:

Articolo 1 - Principi e costituzione del fondo

Articolo 2 - Funzioni tecniche

Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche

Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

Articolo 5 – Riduzione o diniego dell'incentivo

Articolo 6 - Modalità di liquidazione

Articolo 7 - Assicurazioni obbligatorie e spese

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finanziarie

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Principi e costituzione del fondo

1. Il presente regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti solo per gli appalti di lavori pubblici per come prevede il Contratto decentrato integrativo 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 5 marzo 2020.
2. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Codice; le procedure di somma urgenza, gli affidamenti diretti espletati senza una procedura di comparativa, le acquisizioni discendenti da convenzioni CONSIP e tutte le funzioni espressamente escluse dal Codice o da altra disposizione legislativa. Inoltre sono esclusi dagli incentivi sia gli interventi di manutenzione ordinaria che quelli di manutenzione straordinaria di spesa corrente.
3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al Fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta. Resta fermo che il compenso incentivante deve essere corrisposto solo per i lavori pubblici, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
4. **Il Fondo (F) è costituito ed alimentato da una aliquota in misura non superiore al due per cento (2%) dell'importo posto a base di gara** per lavori nonché servizi e forniture. L'aliquota massima del 2% è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, **l'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del Fondo costituisce il Fondo incentivante (Fi)** da ripartire tra il personale dipendente che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche indicate al successivo articolo 2.
6. Il restante **venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del Fondo**, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **costituisce il Fondo innovazione (Fin)** da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Articolo 2 - Funzioni tecniche

1. Il Fondo incentivante (Fi) è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 del presente regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
 - a) responsabile unico del procedimento;
 - b) direzione dei lavori;
 - c) collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'area competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti. In caso di sua assenza o impedimento la corresponsione è disposta dal Responsabile dell'area amministrativa.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico e di esigibilità del compenso. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.

Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Responsabile dell'area dei lavori pubblici, sulla base dei principi e delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ai dipendenti appartenenti alle aree tecniche, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'area non designa formalmente il RUP ed i titolari delle altre funzioni tecniche, le relative funzioni s'intendono attribuite al Responsabile dell'area ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, della L. n. 241/1990, semprechè dette funzioni non siano state oggetto di incarico esterno.
3. Con provvedimento motivato, il Responsabile può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori pubblici

1. Negli appalti di "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie per la costituzione del **Fondo (F)**, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

<i>Importo Lavori a base di gara</i>	<i>Percentuale</i>
fino a € 1.0000.000	2,00%
da € 1.000.001 fino alla soglia comunitaria ¹	1,00%
superiore alla soglia comunitaria	0,50%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo, determinato ai sensi del comma precedente, costituisce il **Fondo incentivante (Fi = F x 80%)** ed è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

	<i>Descrizione funzione</i>	<i>Ripartizione percentuale</i>
1	Responsabile Unico del Procedimento	40%
2.	Direzione dei lavori <i>In caso di costituzione ufficio di direzione dei lavori: direttore dei lavori 34%, direttori operativi e ispettori di cantiere 6%</i>	40%
3.	Collaudo/regolare esecuzione	10%
4.	Collaboratori interni <i>personale amministrativo e/o tecnico che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, collabora nelle attività</i>	10%

Articolo 5 – Riduzione o diniego dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo dell'incentivo da corrispondere al personale incaricato può essere ridotto con provvedimento motivato del Responsabile dell'area nei seguenti casi:
 - a) incremento dei tempi di esecuzione;
 - b) incremento dei costi dell'opera.
2. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, rispetto a quanto previsto nell'atto di incarico, per cause imputabili al personale incaricato, sarà applicata una riduzione mensile del due per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del venti per cento dell'incentivo previsto.
3. Parimenti, nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo inizialmente previsto nel quadro economico, per cause imputabili al personale incaricato, sarà applicata una riduzione percentuale sull'importo complessivo spettante quale incentivo, nella misura del cinquanta per cento dell'incremento percentuale dei costi, fino alla concorrenza massima del venti per cento dell'incentivo previsto.
4. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo o l'aumento dei costi, imputabili al dipendente, determini una riduzione dell'incentivo superiore al venti per cento, il Responsabile può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione comunale, o altre motivate ragioni estranee al personale incaricato.
6. L'incentivo non è dovuto qualora la realizzazione dei lavori si ferma prima della fase di scelta del contraente. Qualora la realizzazione si arresti dopo la fase di scelta del contraente, per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 6 - Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Responsabile del settore che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:
 - a. per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori interni (personale amministrativo e tecnico di staff): in misura pari al 30%, alla stipula contrattuale, il 70 % all'approvazione del collaudo dei lavori o della regolare esecuzione;
 - b. per le funzioni di Direzione dei lavori, di ufficio direzione dei lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere): nella misura del 100% all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione;
 - c. per le funzioni di Collaudo statico, tecnico amministrativo o regolare esecuzione: in misura pari al 100% all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione;

Articolo 7 - Assicurazioni obbligatorie e spese

1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016. Fino alla stipula delle polizze assicurative l'Amministrazione risponde civilmente per i

propri dipendenti incaricati della progettazione, della verifica e delle attività assegnate. Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) sono a carico dell'Amministrazione.

2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle funzioni tecniche assegnate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione comunale. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
3. Qualora i dipendenti incaricati abbiano anticipato delle spese, l'amministrazione entro gg. 30, provvede a rimborsare per intero l'importo delle spese sostenute.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento trova applicazione per le funzioni tecniche connesse all'approvazione del progetto da appaltare. Si applica dunque per i lavori pubblici il cui progetto esecutivo è approvato successivamente all'adozione del presente regolamento.
2. Per le attività espletate antecedentemente all'approvazione del presente regolamento, il cui incentivo non sia stato ancora liquidato, restano in applicazione le aliquote e le ripartizioni per come definite nel precedente regolamento comunale per la costituzione e ripartizione dell'incentivo.
3. Qualora le aliquote di cui all' articolo 4 fossero aumentate o diminuite con provvedimento legislativo, con il CCNL o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura del fondo.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione e sarà pubblicato sull'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale comunale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 19, del 28.02.2018 e ogni altra disposizione comunale incompatibile con es

